



COMUNE DI DRO
Provincia di Trento

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

PER L'AFFIDO DEI LAVORI DI UTILIZZAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI LEGNOSI

1. CONDIZIONI GENERALI

Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'elenco delle Imprese Forestali ai sensi del' art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 (se con sede in Trentino o equiparato se con sede in altre Regioni), garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.

Le utilizzazioni dei prodotti legnosi possono avvenire nel quadro di vendite effettuate con le seguenti modalità:

- a) vendita in piedi;
- b) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
- c) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
- d) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.

La vendita dei prodotti legnosi è effettuata sulla base di una gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa provinciale in materia di appalti.

Le utilizzazioni forestali possono essere eseguite appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'aggiudicatario del legname che le può eseguire in forma diretta o mediante terzi.

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

2. MODALITA' OPERATIVE

Le operazioni di utilizzazione del legname possono avvenire tramite personale dipendente dell'Amministrazione ovvero mediante affidamento a terzi.

L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname deve essere effettuato per ogni singolo lotto, il quale può essere formato anche da più "progetti di taglio" ai sensi dell'articolo 98 della L.P. n. 11/2007.

Per quanto non previsto dagli articoli compresi dal 2 al 10 del presente capitolato, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni relative alla “vendita in piedi” previste ai punti dal 11 al 29.

3. GARA

Nel caso di operazioni di utilizzazione che prevedono la vendita a strada dei prodotti legnosi, il valore a base d'appalto viene fissato per metro cubo.

Negli altri casi il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione necessaria.

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.

4. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI

L'affidamento delle operazioni, è effettuata nei modi e forme previste dalla normativa provinciale in materia di appalti e dalle norme regolamentari dell'ente proprietario e deve essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente articolo 1.

Le operazioni di utilizzazione sono organizzate dall'ente appaltatore ed eseguite dall'impresa appaltatrice con propri macchinari, attrezzature e personale sotto la sua diretta responsabilità e rischio.

5. ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

L'aggiudicatario presenta domanda di consegna all'Amministrazione. I lavori dovranno iniziare successivamente alla consegna.

L'aggiudicatario dei lavori dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate.

Per l'esbosco dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da preservare l'ambiente e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del materiale per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.

I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolari.

6. SICUREZZA DI PERSONE O COSE

I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.0

7. MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal responsabile della custodia forestale incaricato dall'Amministrazione, alla presenza di un rappresentante dell'impresa appaltatrice. La stessa può rinunciare a presenziare alle operazioni. Gli oneri sono sempre a carico dell'aggiudicatario come stabilito nel capitolato d'oneri particolare.

Le risultanze della misurazione, riportate nel verbale di misurazione, sono valide sia per la corresponsione del corrispettivo delle utilizzazioni in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del legname.

8. CAUZIONE – SALDO - SUBENTRO - PENALI

L'aggiudicatario dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa provinciale in materia di appalti.

Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal capitolato d'oneri particolari.

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto alle modalità e nei termini previsti, l'ente proprietario potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice. Alla stessa saranno addebitati i relativi costi, sanzioni e i danni causati all'ente proprietario.

Nel caso di ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione condivisa ed accettata dall'Amministrazione, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal capitolato d'oneri particolari.

Nel caso di mancato utilizzo di tutte le piante martellate, senza giustificazione condivisa ed accettata dall'Amministrazione, all'aggiudicatario sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto delle penali.

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese di assegno, di consegna, di riconsegna, di misurazione e di collaudo, con esclusione dell'I.V.A, sono a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.

9. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'ente, nonché l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione del subappaltatore occulto alle norme contenute nel contratto, sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione solamente l'aggiudicatario.

10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del contratto di appalto dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio del responsabile del procedimento, al fine di tentarne la definizione in via amministrativa. In caso di esito negativo, la soluzione della controversia è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Foro competente per territorio sarà in ogni caso quello di Rovereto.

VENDITA "IN PIEDI"

11. DISPOSIZIONI GENERALI

La vendita in piedi avviene a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, con spese a suo carico, senza esigere indennizzi o compensi per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario dovrà rispettare le condizioni generali di cui al punto 1 del presente capitolato.

L'Amministrazione si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono contenute nelle Schede rischio allegate alla documentazione di gara.

12. MATERIALE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

La vendita dei prodotti legnosi viene effettuata in piedi nel bosco per la quantità presunta risultante dal progetto di taglio.

Per tutto il materiale posto in vendita in piedi, l'Amministrazione non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o assortimenti realizzabili. Il volume ricavato e la qualità del materiale si otterrà dalla misurazione finale eseguita a norma del presente capitolato d'oneri generali e di quello d'oneri particolare.

L'aggiudicatario è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà.

13. AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione nel Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- **iscrizione nell'elenco provinciale delle Imprese Forestali** previsto dal comma 1, art. 61 Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione forestale (se con sede in Trentino o equiparato se con sede in altre Regioni), garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
- essere in possesso del "**Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco**" rilasciato dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1072 del 23.08.1996, indicando la data del rilascio;
- **assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016, all'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e agli artt. 94-98 del D. Lgs 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

14. GARANZIA DEFINITIVA

Per essere ammessi alla gara è necessario il deposito di una cauzione provvisoria, salvo diversa disposizione dell'ente, sotto forma di cauzione o fideiussione, che diverrà definitiva in caso di aggiudicazione, stabilita nella misura minima del 5% e fino a un massimo del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato particolare d'oneri.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività immediata a semplice richiesta scritta del Comune di Dro e l'impegno, da parte del fideiussore, a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso, nonché la rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale di cui all'art. 1957 del codice civile.

La garanzia deve essere costituita prima dell'inizio della vendita e per tutta la durata dell'appalto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

15. CONTRATTO DEFINITIVO

Il verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti. Nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà l'obbligo derivante dalla sua offerta mediante notifica.

In questo ultimo caso avrà diritto alla restituzione della sola garanzia cauzionaria.

Sono a carico dell'acquirente tutti gli oneri dalla vendita, compresa la consegna, misurazione, riconsegna e collaudo nonché le spese contrattuali ed eventuale imposta di registro.

Effettuata l'aggiudicazione, saranno restituite le garanzie cauzionarie dei singoli concorrenti ad eccezione di quelle dell'aggiudicatario e del secondo, al quale si provvederà a restituirla una volta stipulato il contratto, il quale sarà concluso non oltre trentacinque giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda alla stipula del contratto entro il termine previsto, l'ente proprietario provvederà all'accredito della cauzione provvisoria e all'addebito di eventuali danni derivanti per tale inadempienza. L'Amministrazione, nel caso di non aggiudicazione al secondo concorrente, potrà procedere ad una nuova vendita.

L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'ente proprietario, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al venditore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

16. PAGAMENTI

Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato d'onere particolari e/o nel contratto di compravendita.

17. CONSEGNA E INIZIO LAVORI

Entro i termini fissati nel capitolato d'onere particolari e/o nel contratto di compravendita o altro atto con forza di contratto, l'aggiudicatario, dovrà chiedere all'Amministrazione la consegna del bosco e delle piante oggetto della compravendita.

La consegna sarà effettuata da un rappresentante dell'Amministrazione alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante e dal responsabile dell'utilizzazione (di cui all'articolo 1 primo comma), con l'assistenza del responsabile della custodia forestale della proprietà. Allo stesso può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'articolo 102 bis della L.P.11/2007, e potrà aver luogo:

- a) sul posto: in tale caso il custode forestale indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti,

danni, ecc.); epoca e organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo; stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture, gestione dei residui di utilizzazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere;

- b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'aggiudicatario indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna, nonché accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.

Nel caso della mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Amministrazione, con invito da inviare mediante PEC o Raccomandata R.R., al responsabile dell'utilizzazione designato dall'aggiudicatario; nel caso non intervenga nessuno, l'Amministrazione dichiarerà decaduto dal contratto l'aggiudicatario e provvederà all'accredito della cauzione provvisoria e all'addebito di eventuali danni derivanti per tale inadempienza. Successivamente potrà procedere ad una nuova vendita.

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, pena l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Se al momento della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o allo scorporo delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.

L'aggiudicatario sarà responsabile dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco, di tutti i danni o inosservanze che saranno commessi dall'aggiudicatario o dalla ditta utilizzatrice, ai quali saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 25 del presente capitolato.

Dell'effettivo inizio dei lavori dovranno essere informati il proprietario e il personale della Stazione Forestale competente per zona.

L'aggiudicatario, a seguito della consegna, assume la responsabilità della custodia della zona assegnata con eventuali rischi a suo carico e gli oneri per eventuali danni causati a cose o a persone in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.

Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato d'oneri particolare e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

18. MODALITÀ' DELL'UTILIZZAZIONE

Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinto.

L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.

Il cantiere forestale dovrà essere organizzato in modo tale da non arrecare danni all'ambiente, alle infrastrutture e al bosco.

L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco alla fine della giornata lavorativa.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Amministrazione dei tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname, che potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata la massima attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima.

19. TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE

L'aggiudicatario è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo restando il disposto per quanto riguarda i danni evitabili.

Nel caso che si verificano schianti, oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere, di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'aggiudicatario è obbligato ad accettare le piante agli stessi prezzi e condizioni pattuite nel contratto.

Per gli schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato, l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Amministrazione deciderà sulla richiesta e sulla modalità di aggiudicazione.

20. SORVEGLIANZA

L'Amministrazione, tramite il servizio di custodia forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Sia l'aggiudicatario che il responsabile dell'utilizzazione devono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente capitolato d'oneri. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.

Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerirsi nelle scelte tecniche dell'impresa che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

21. MISURAZIONE NELLA VENDITA IN PIEDI

L'aggiudicatario dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare.

L'aggiudicatario dovrà utilizzare o fare utilizzare a regola d'arte tutti i prodotti legnosi oggetto del contratto alle modalità prescritte e con la finalità di ottenere la migliore resa. In caso contrario o per il mancato esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione del collaudo finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di esbosco, andranno a favore dell'Amministrazione. L'aggiudicatario, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere all'ente proprietario un risarcimento equivalente al valore della massa legnosa di tali materiali calcolato sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.

I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi risultano superiori alla lunghezza di metri sei saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore ai sei metri. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato d'oneri particolari o sul progetto di taglio. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo, verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc.), da porre su ogni tronco misurato.

Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il

diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.

La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato d'oneri generali (Allegati 1, 2 e 3);
- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato d'oneri generali (Allegati 1, 2 e 3), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
- calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
- per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
- per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione.
- altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.

La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

- 10% per abete e cirmolo;
- 14% per il pino nero e silvestre;
- dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
- dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.

Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta. Per il pino dovranno essere specificate nel capitolato d'oneri particolare le modalità di misurazione ed eventuale classificazione definite dal venditore.

La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'aggiudicatario o d'iniziativa da parte dell'Amministrazione purché l'aggiudicatario sia prima invitato. Nel caso l'aggiudicatario debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare. L'operazione deve essere eseguita da almeno due custodi forestali, i quali dovranno redigere il verbale. Lo stesso, sottoscritto da tutti gli intervenuti, è il documento necessario alla liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'aggiudicatario dovrà pagare entro il termine e le condizioni stabilite nel contratto di aggiudicazione.

In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:

- a) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
- b) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- c) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- d) l'eventuale classificazione qualitativa;
- e) il tarizzo applicato per la corteccia;
- f) altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).

Al verbale di misurazione saranno allegati i pedilista compilati all'atto della misurazione.

Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Salvo quanto stabilito nel capitolato d'oneri particolari, essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Amministrazione, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato d'oneri particolare. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte ad evidenti e gravi difetti dei singoli tronchi dovranno essere giustificati in modo esauriente e tecnicamente adeguato nel verbale di misurazione. Tale pratica dovrà comunque costituire eccezione alla buona norma che prevede la classificazione qualitativa dei singoli tronchi o della catasta.

Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti. Le eventuali spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa aggiudicataria.

22. ESBOSCO DEL LEGNAME

Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver conclusa l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione.

L'esbosco del legname dovrà essere effettuato evitando danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.

Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovrà essere adottata specifica ed idonea segnalazione.

L'esbosco e il trasporto del legname avverranno lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso dell'ente proprietario e del Servizio provinciale competente in materia di foreste.

L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato d'oneri particolare ovvero in quelli indicati dal responsabile della custodia forestale della proprietà.

23. OBBLIGHI GENERALI DELL'ACQUIRENTE O DEL CONSEGNETARIO - PENALITÀ

L'aggiudicatario e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:

- a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, ecc.;
- c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate anche con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire nel bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.

L'Amministrazione, su domanda motivata dell'aggiudicatario da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi.

24. RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto all'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

25. ASSEGNO SUPPLETIVO

È vietato all'aggiudicatario o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate; in caso di trasgressione saranno applicate penali pari al valore stimato dall'incaricato del collaudo finale. Il materiale abusivamente abbattuto e utilizzato resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

Restano escluse le piante abbattute per l'ancoraggio delle funi di gru a cavo che, se concordato con il responsabile della custodia forestale della proprietà, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.

26. PENALI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:

- 1) inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
- 2) piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00.- (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
- 3) asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00.- (trenta) per ogni ceppaia;
- 4) piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
- 5) per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00.- (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- 6) taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00.- (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- 7) ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00.- (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
- 8) esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00.- (cinquecento);
- 9) danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- 10) asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00.- (tre) per ogni metro stereo stimato;
- 11) danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- 12) mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00.- (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.-

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

27. RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE - RICONSEGNA DEL BOSCO

Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di sorveglianza, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

L'incaricato del collaudo finale utilizzerà i rilievi di cui al precedente comma 1, per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

Ultimati, il taglio e l'esbosco dei prodotti legnosi, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Amministrazione. Il collaudo del lotto potrà essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare. Il collaudo avviene alla presenza del responsabile della custodia forestale della proprietà.

In caso di assenza del rappresentante dell'Amministrazione, o del responsabile dell'utilizzazione, se regolarmente invitati, il tecnico incaricato eseguirà ugualmente il collaudo finale, il quale sarà ritenuto valido.

Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto dal tecnico incaricato.

L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul bilancio provinciale di una quota degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive previsto all'art.91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Nel verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'acquirente all' Amministrazione entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.

È vietato effettuare le operazioni di collaudo con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

28. DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate dall'aggiudicatario o dall'appaltatore dei lavori sul bilancio provinciale a favore del proprietario del bosco.

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

L'aggiudicatario, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, è soggetto all'Autorità Giudiziaria. Foro competente per territorio sarà in ogni caso quello di Rovereto.

L'Amministrazione conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio fino al termine della misurazione e al rilascio da parte della stessa dell'autorizzazione all'asporto del legname.

Tale permesso sarà rilasciato con atto scritto mediante presentazione dei documenti comprovanti il totale pagamento del materiale misurato o dell'atto fideiussorio a garanzia di eventuali dilazioni di pagamento.

29. CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnico forestale che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario saranno deferite, in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona ed in seconda istanza al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di foreste, il cui giudizio sarà inappellabile.

Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'aggiudicatario, si provvederà alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, considerando valido il preavviso di quindici giorni mediante PEC o lettera raccomandata R.R.

Allegato 1.

classificazione qualitativa del legname di ABETE ROSSO E BIANCO	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, qualche piccolo nodo sano e aderente (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione, presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 4 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), leggere curvature, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 30% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni (minore uguale a 4 cm). Non sono ammessi nodi marci. Sono ammessi senza limiti: midollo eccentrico, protuberanze, rastremazione, tasche di resina e tasso di accrescimento. La carie non è ammessa.
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata e tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC - CD);

Nella vendita in piedi, il legname viene stimato qualitativamente e alla classe qualitativamente prevalente viene dato un valore; alle altre classi viene applicato un coefficiente di riduzione o di aumento del valore. Successivamente in sede di misurazione all'acquirente verrà contabilizzato il legname, in base alle classi qualitative.

L'Amministrazione, valutata la netta prevalenza di una classe, può assegnare lo stesso prezzo fino a due classi, purché sia chiaro che il vantaggio è per l'Amministrazione.

Allegato 2.

classificazione qualitativa del legname di LARICE	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, piccoli nodi sani aderenti (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione (minore di 4 cm/m), presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 3 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), curvature fino a 4 cm/m, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 25% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni. Non sono ammessi nodi marci. Midollo eccentrico nei limiti del 25% del diametro, tasso di accrescimento fino a 10 mm. Sono ammessi senza limiti: protuberanze, rastremazione, tasche di resina. Non sono ammesse carie e le crepe resinifere (lame).
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata, curvatura fino a 6 cm al metro. Tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppo è comunque utile per la segazione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

Allegato 3.

Regole commerciali per la classificazione del legname.

Alterazione di colore. Variazione del colore naturale del legno che non è associata alla perdita di resistenza. Comprende tutte le alterazioni di colore dovute a funghi cromogeni, condizioni atmosferiche e muffe che non alterano la struttura della parete cellulare, nonché da macchie dovute ad agenti esterni. UNI EN 844:10 10.8).

Attacco di insetti. La norma UNI EN 844-11 definisce "foro da insetti" una galleria o un'apertura nel legno causata da insetti; con "forellino da insetti" viene invece indicato un foro da insetti avente diametro non maggiore di 2 mm; la norma UNI EN 1927 distingue fra diametro foro minore 3 mm e diametro foro maggiore 3 mm.

Rosatura. È il primo stadio della carie che produce una decolorazione del legno a strisce o a placche, mentre la tessitura e le proprietà meccaniche del legno rimangono invariate. Il difetto può essere presente prima dell'abbattimento o formarsi durante lo stoccaggio del legname.

Carie. Decomposizione del legno ad opera di funghi o altri microrganismi che porta ad un ammorbidimento e ad una perdita progressiva di massa e di resistenza. E' causata da funghi che attaccano la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina. Tale attacco determina una sensibile riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno e la variazione del suo colore.

Cipollature. Fessura che si sviluppa fra due anelli contigui.

Curvatura. Deviazione dell'asse longitudinale del legno tondo da una linea retta.

Fessure radiali da ritiro. Separazione in senso longitudinale delle fibre. Le fessure radiali sulle testate, non rilevabili su piante appena abbattute, sono causate da ritiro conseguente alla perdita di umidità del materiale, sono da considerarsi del tutto fisiologiche. La loro profondità in senso longitudinale del tronco è ridotta a pochi centimetri.

Fessure radiali sulle testate. Fessura sulla superficie della testata a sviluppo radiale che si origina dal midollo.

Fibratura elicoidale. Fibratura che segue un andamento a spirale attorno al midollo.

Legno di reazione. Si intende legno che presenta caratteri anatomici distintivi, formato tipicamente nelle porzioni di fusto inclinate o curvate quando l'albero tende a ripristinare la posizione originale se esso è stato perturbato, e che si forma tipicamente nella parte inferiore dei fusti inclinati o curvati delle conifere.

Protuberanze. Rigonfiamento locale della superficie periferica del legno tondo; indica una possibile presenza di nodo coperto, corpi estranei etc.

Midollo eccentrico. Midollo posto ad una distanza significativa dal centro geometrico della sezione trasversale di legno tondo.

Nodi. Porzione di ramo inclusa nel legno. Si ricorda che nella classificazione i nodi sono sempre considerati in termini di aderenza al legno circostante e/o di sanità e quindi un nodo comunemente definito "nodo morto" è per la norma un nodo non aderente. Nodo aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per più di 3/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo sano: nodo che non presenta carie. Nodo non aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per meno di 1/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo marcio: nodo alterato da carie. Nodo scoperto: nodo visibile sulla superficie periferica del legno tondo. Nodo coperto: nodo che non appare sulla superficie periferica del legno tondo.

Rastremazione. Graduale riduzione del diametro di un fusto secondo la sua altezza o nel legno tondo secondo la sua lunghezza.

Tasche di resina. Cavità lenticolare del legno che contiene, o ha contenuto, resina.

Tasso di accrescimento. Accrescimento espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento.

Altri difetti. Cretti da gelo, lesioni da fulmine, presenza di corpi metallici di origine bellica, danni causati dal processo di lavorazione in bosco.